

# Comune di Penna Sant'Andrea Provincia di Teramo

# STATUTO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale nr. 76 del 17/09/1991

Approvato con delibera del Consiglio Comunale nr. 73 del 28/10/1992

Approvato con delibera del Consiglio Comunale nr. 78 del 16/11/1992

Approvato con delibera del Consiglio Comunale nr. 86 del 24/11/1992

Modifica approvata con delibera del Consiglio Comunale nr. 17 e 18 del 21/02/1992

Modifica approvata con delibera del Consiglio Comunale nr. 37 del 18/04/1995

Modifica approvata con delibera del Consiglio Comunale nr. 6 del 21/01/2013

Modifica approvata con delibera del Consiglio Comunale nr. 19 del 09/06/2014

#### TITOLO I Autonomia e funzioni del Comune

### Art. 1 Comune di Penna Sant'Andrea

- 1. Il Comune è Ente autonomo, si colloca nell'ordinamento costituzionale della Repubblica Italiana, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto, che ne determinano le funzioni.
- 2. Il Comune ha autonomia statutaria, potestà regolamentare, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto, esercita funzioni proprie e quelle ad esso espressamente attribuite o delegate dalle leggi e normative statali e/o regionali.
- 3. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e dalla loro formazione sociale.
- 4. Il Comune concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, il libero esercizio dei diritti inviolabili dell'uomo e la pari dignità sociale di tutti i cittadini.
- 5. Il Comune, nell'esercizio delle funzioni proprie e delegate:
  - a) promuove le condizioni per rendere effettivi il diritto al lavoro, allo studio, alla cultura e alla parità giuridica e sociale tra i sessi;
  - b) tutela il lavoro in tutte le sue forme ed organizzazioni, anche favorendo e promuovendo l'attività di formazione professionale dei cittadini;
  - c) garantisce che l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita delle generazioni attuali e future, promuovendo la realizzazione di un giusto rapporto tra città, frazioni e campagna, subordinando a queste necessità gli interventi relativi alle opere d'interesse pubblico, agli insediamenti umani e alle attività produttive;
  - d) interviene per difendere il paesaggio, il suolo, le foreste, le acque e vigila al fine di prevenire ed eliminare le cause di inquinamento;
  - e) sostiene il pieno esercizio dei diritti di libertà;
  - f) agisce perché siano assicurati in pari misura a tutti i cittadini i servizi sociali;
  - g) favorisce lo sviluppo, l'ammodernamento tecnologico e i livelli di produzione del settore industriale e artigianale;
  - h) concorre alla difesa del paesaggio e del proprio territorio, anche al fine di sviluppare il turismo e le attività economiche connesse;
  - i) agevola e tutela l'artigianato anche nelle forme associate;
  - j) favorisce l'esercizio in cooperazione con i comuni vicini della programmazione e gestione delle attività e servizi intercomunali:
  - k) opera per il superamento degli squilibri territoriali e settoriali, con particolare riferimento allo sviluppo delle aree marginali;
  - l) promuove e agevola l'organizzazione razionale delle attività commerciali e distributive al fine prevalente della tutela dei consumatori.
- 6. L'organizzazione delle strutture comunali è diretta a rendere efficienti gli uffici e i servizi e si basa su criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale, attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.
- 7. Il Comune garantisce la più ampia informazione sulla propria attività come condizione per un democratico rapporto con la comunità, operando in forme dirette e promuovendo iniziative atte ad assicurare l'utilizzazione dei servizi pubblici di informazione.
- 8. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro esposizione ed attuazione, assicurando la partecipazione dei cittadini e delle loro organizzazioni sociali, economiche, culturali e politiche.

#### Sede, territorio, gonfalone e stemma

- 1. Il Comune ha sede a Penna Sant'Andrea in Piazza Vittorio Veneto.
- 2. Il territorio comunale ha una estensione di 11,1 km², ed è situato ad un'altitudine di 413 mt. s.l.m., è costituito dai cittadini delle frazioni/località di Penna Sant`Andrea, Val Vomano, Capsano, Pilone, Castellaro, Sant'Andrea, Villa Ruzzi e Santissima Trinità. Sul territorio insiste la riserva naturale regionale controllata di Castel Cerreto.
- 3. La residenza comunale è sede degli organi e degli uffici comunali. Nella frazione di Val Vomano è istituito un recapito decentrato ove, con deliberazione del Consiglio Comunale, vengono distaccati uno o più uffici comunali.
- 4. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma adottati con deliberazione del Consiglio Comunale. Lo stemma è azzurro con tre penne d'argento, la prima in banda, la seconda in palo e la terza in sbarra con calamari impugnati. La penna in palo sostenuta dal colle centrale del monte all'italiana di tre colli fondata in punta d'oro. Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone è accompagnato dal Sindaco che indossa la fascia tricolore ed è scortato dai Vigili Urbani in alta uniforme. Sono vietati la riproduzione dello stemma e l'uso del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salva espressa autorizzazione della Giunta comunale.
- 5. Il regolamento disciplina, nel rispetto della legge, l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione e le relative modalità di uso dello stemma ad enti o associazioni operanti nel territorio comunale.

#### Art. 3 Finalità e funzioni

- 1. Il Comune rappresenta la comunità locale, ne cura i suoi interessi e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alle scelte politiche della comunità.
- 2. Al Comune spettano tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio comunale, dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e lo sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale e/o regionale.
- 3. Il Comune per l'esercizio delle funzioni proprie e delegate attua forme di cooperazione con altri comuni, con l'unione dei Comuni Colline del Medio Vomano, con la Provincia e con il B.I.M. (Bacino Imbrifero Montano).

## Art. 4 **Tutela della salute**

- 1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute dell'intera popolazione; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità, della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro. Inoltre concorre alla tutela della maternità e della prima infanzia.
- 2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare attenzione verso gli anziani, i minori, gli inabili e gli invalidi.

#### Art. 5 Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

- 1. Il Comune adotta tutte le misure necessarie per garantire e conservare la difesa dell'ambiente, riconoscendolo come diritto fondamentale dell'individuo e interesse primario della collettività. A tal fine attua piani per la tutela del suolo, del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
- 2. Il Comune tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

#### Promozione della cultura, dello sport e del tempo libero

- 1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
- 2. Il Comune cura la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, musicale ed etnocoreutico della collettività pennese, dando in particolare il proprio patrocinio al gruppo folcloristico "Laccio D'Amore" e alle altre associazioni presenti sul territorio comunale.
- 3. Favorisce e incoraggia ogni tipo di sport, sia promozionale che dilettantistico, il turismo sociale e giovanile ed ogni altra forma di attività che sia diretta a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi dell'intera comunità pennese.
- 4. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune valorizza le libere forme associative di volontariato, culturali, ricreative, sportive e circoli. Promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso ad enti, organismi, associazioni e organizzazioni in conformità alle vigenti norme in materia.
- 5. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti sono disciplinati da appositi regolamenti che possono prevedere altresì, il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale perseguito dall'associazione, organizzazione, ente, ecc.

## Art. 7 **Assetto ed utilizzazione del territorio**

- 1. 11 Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti artigianali, industriali, turistici, e commerciali; predispone la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
- 2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia pubblica e residenziale al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
- 3. Predispone idonei strumenti (mezzi e persone) di pronto intervento da impiegare al verificarsi di pubbliche calamità o in qualsiasi altra situazione di emergenza pubblica.

## Art. 8 **Sviluppo economico**

- 1. Il Comune tutela e promuove lo sviluppo dell'agricoltura, favorendo l'adeguamento delle infrastrutture nelle zone agricole al fine di consentire alla popolazione agricola migliori condizioni di vita ed una più equa remunerazione del lavoro.
- 2. Il Comune coordina le attività commerciali e ne favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio reso al consumatore.
- 3. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico e tradizionale; adotta le iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione del prodotto ed una più equa remunerazione del lavoro.
- 4. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
- 5. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.
- 6. Il Comune adotta criteri e procedure per la formazione di atti/progetti e strumenti inerenti la programmazione socio economica al fine di incentivare e favorire il reperimento di sovvenzioni regionali, statali e della comunità europea.

#### **Programmazione**

- 1. In conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 23/06/2011 nr. 118 e successive modificazioni, il Comune realizza le proprie finalità adottando i metodi e gli strumenti della programmazione socioeconomica e la pianificazione ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.
- 2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione e della Comunità Europea il Comune provvede per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

## Art.10 **Partecipazione**

- 1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana e dall'art. 8 D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267.
- 2. Riconosce che il presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre e rassegne, pubblicando un bollettino periodico informativo e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.
- 3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni, la Provincia ed altri enti.
- 4. Il Comune, per l'esercizio di funzioni e servizi di interesse comune, promuove e partecipa inoltre alla costituzione di unioni tra Comuni limitrofi ai sensi dell'art. 32 D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267.

#### Art. 11 **Azioni positive per la concreta attuazione della Costituzione**

Sulla scorta dei principi costituzionali e degli atti di diritto internazionale volti alla promozione e alla tutela dei diritti umani, della pace, dell'uguaglianza e della giustizia, nonché delle norme ordinarie della Repubblica Italiana, il Comune opera, attraverso l'azione amministrativa, nell'ambito della propria autonomia e delle funzioni delegate o attribuite dallo Stato, per facilitare la concreta realizzazione dei principi costituzionali, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, nel rispetto della libertà e dell'eguaglianza dei cittadini, e per favorire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica del Comune stesso, contrastando l'ideologia nazifascista.

#### TITOLO II Lo Statuto ed i Regolamenti

#### Art. 12 **Lo Statuto**

- 1. Lo Statuto costituisce atto normativo generale ed è obbligatorio per legge e il Comune ne deve essere permanentemente dotato.
- 2. Lo Statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi statali, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.

- 3. Lo Statuto non può essere abrogato senza l'approvazione di uno nuovo. La delibera di revoca/modifica diviene operante solo con l'entrata in vigore delle norme sostitutive.
- 4. Lo Statuto è vincolante per il Comune; ogni atto, anche dì portata generale, che si ponga in contrasto con esso è illegittimo.
- 5. Nessun atto comunale può determinare la revoca, anche parziale, di norme statutarie.
- 6. Ai sensi dell'art.6, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000, lo statuto è deliberato dal consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
- 7. Qualora il computo dei due terzi dei consiglieri, richiesto per l'approvazione delle norme statutarie, assommi ad una cifra decimale, trova applicazione il criterio dell'arrotondamento aritmetico.

#### Commissione per le pari opportunità

- 1. Il Comune, al fine di meglio programmare le attività rivolte al conseguimento delle pari opportunità tra donne e uomini, può istituire la commissione per le pari opportunità.
- 2. La commissione è nominata dal Consiglio comunale su proposta delle elette nel consiglio medesimo ed è composta, oltre che dalle stesse, da una donna designata da ogni gruppo, anche al di fuori del consiglio qualora nel gruppo non vi sia rappresentanza femminile. Essa non ha potere deliberante.
- 3. La commissione elegge al proprio interno il presidente e il vice.
- 4. La commissione formula al consiglio, secondo le modalità previste dal regolamento consiliare, proposte e osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza alla condizione femminile e che possano essere sviluppate in direzione delle pari opportunità.
- 5. La giunta comunale può consultare preventivamente la commissione sugli atti di indirizzo, da proporre al consiglio, particolarmente rivolti alla popolazione femminile.
- 6. La commissione dura in carica per l'intero mandato del Consiglio e al termine redige una relazione conclusiva sulle attività svolte.

#### Art.14 **Revisione dello Statuto**

- 1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale con le modalità di cui all'art. 6 del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267.
- 2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

## Art. 15 I Regolamenti

Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, il Comune adotta appositi regolamenti nelle materie di propria competenza e in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle proprie funzioni.

## Art.16 **Efficacia dei regolamenti**

- 1. I regolamenti del Comune incontrano i seguenti limiti:
  - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti dello Stato e/o della Regione e con il presente Statuto;
  - b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;

- c) non possono contenere norme a carattere particolare;
- d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
- e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore,
- 2. Spetta al Sindaco l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti per l'applicazione dei Regolamenti.

#### Art. 17 **Procedimento di formazione dei Regolamenti**

- 1. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. a, D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge o dal presente Statuto.
- 2. I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'albo pretorio dopo l'adozione della deliberazione per 30 (trenta) giorni.
- 3. Essi diventano esecutivi dopo dieci giorni dal termine della pubblicazione, salva diversa disposizione di legge e/o motivata previsione nell'atto deliberativo stesso.

#### TITOLO III Organi del Comune

#### Art. 18 **Organi di Governo**

- 1. Sono organi di governo del Comune il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale.
- 2. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e dai Consiglieri.
- 3. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato. Per quanto attiene le prerogative e i rimborsi dei predetti si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento disciplinate il funzionamento delle sedute del Consiglio Comunale.

#### Art. 19 **Doveri del Consigliere**

I Consiglieri comunali, oltre ad adempiere a quanto previsto dal Regolamento disciplinante il funzionamento delle sedute del Consiglio Comunale, hanno il dovere di partecipare ai lavori delle commissioni comunali di cui fanno parte.

#### Art. 20 **Attribuzioni del Consigliere**

- 1. Il Consigliere ha diritto di iniziativa deliberativa su ogni questione di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
- 2. Egli ha diritto di ottenere tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
- 3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tale diritto sono disciplinati dal Regolamento disciplinate il funzionamento delle sedute del Consiglio Comunale.
- 4. Il Consigliere comunale è tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.

- 5. Il Consigliere comunale può essere delegato dal Sindaco alla trattazione di singoli affari amministrativi e può essere invitato a partecipare alla riunione di Giunta in cui viene trattato l'argomento riguardante la delega per relazione sul medesimo, ma senza facoltà di voto.
- 6. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione o di supplenza, ai sensi dell'articolo 45 comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

#### Art. 21 **Dimissioni del Consigliere**

- 1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al rispettivo consiglio secondo le modalità stabilite dalla legge e se ne dispone l'immediata assunzione al protocollo.
- 2. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari.

#### Art. 22 Il Consigliere anziano

- 1. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale (costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza) con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri.
- 2. A parità di cifra individuale per Consigliere Anziano si intende il più anziano di età.

#### Art. 23 **Gruppi consiliari**

La costituzione e le modalità di funzionamento dei gruppi consiliari sono disciplinati dal Regolamento disciplinate il funzionamento delle sedute del Consiglio comunale.

## TITOLO IV Il Consiglio comunale

#### Art. 24 **Attribuzione del Consiglio**

- 1. Il Consiglio comunale é l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente ed è composto dal Sindaco e dai consiglieri.
- 2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali, dalle altre leggi statali e regionali in quanto con essa compatibili, e dal presente Statuto.
- 3. L'elezione e la durata del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.
- 4. Le deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, fatta eccezione per le delibere attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre comunque alla ratifica del Consiglio entro 60 giorni dall'adozione a pena di decadenza.
- 5. Spetta al Consiglio Comunale definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nomina i rappresentanti del

- Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni per i quali la legge riserva le competenze al Consiglio comunale.
- 6. Il Consiglio Comunale rimane in carica sino all'elezione del nuovo Sindaco, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili e a svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli consiglieri.
- 7. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio Comunale continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

#### Art. 25 **Prima seduta**

- 1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio dì 10 (dieci) giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza di tale obbligo, alla convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.
- 2. La prima seduta è convocata e presieduta dal Sindaco sino all'elezione del Presidente del Consiglio.
- 3. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto l'assemblea procede alla convalida dei consiglieri eletti e all'elezione del Presidente e un Vice Presidente del Consiglio. Ove taluni consiglieri non siano convalidabili, il consiglio provvede nella stessa seduta alle necessarie surroghe. Qualora non risulti convalidabile il Sindaco si determina la necessità del rinnovo della consultazione elettorale.
- 4. Il Presidente ed i Vice Presidenti del Consiglio entrano immediatamente nell'esercizio delle loro funzioni.
- 5. La seduta prosegue poi con il giuramento del Sindaco, la comunicazione da parte dello stesso della composizione della Giunta, la costituzione e nomina della Commissione Elettorale Comunale, la presentazione, da parte del Sindaco, sentita la giunta comunale, delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato che vengono discussi ed approvati dal Consiglio e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

#### Art. 26 **Sedute consiliari**

- 1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria di norma per l'approvazione del Bilancio di Previsione, del Conto Consuntivo, dei piani territoriali ed urbanistici, dei Regolamenti, della costituzione di forme associative con altri Enti e della costituzione di istituzioni, enti e aziende e società a partecipazione comunale.
- 2. Esso può riunirsi in sessione straordinaria per la trattazione di tutte le altre materie di competenza ovvero in seduta straordinaria e urgente nei casi disciplinati dagli articoli seguenti.
- 3. Le sedute dei Consiglio Comunale di norma si tengono presso la sede municipale; le stesse possono tenersi anche in sedi diversi dal capoluogo, per la trattazione di particolari argomenti e su decisione del Consiglio Comunale stesso o della Giunta Comunale.

#### Art. 27 Convocazione e presidenza del Consiglio Comunale

- 1. Nella prima seduta consiliare, subito dopo la convalida degli eletti, il Consiglio comunale elegge, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, a scrutinio segreto, un Presidente tra i propri membri.
- 2. Il Consiglio elegge contestualmente e con la stessa procedura un Vicepresidente del Consiglio.
- 3. Il Vice-Presidente del Consiglio Comunale sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento.
- 4. In caso di assenza o impedimento di entrambi, le funzioni di Presidente del Consiglio Comunale sono svolte dal Sindaco.

- 5. La deliberazione di elezione del Presidente e del Vice Presidente è dichiarata immediatamente eseguibile. Gli eletti dichiarano di accettare la carica e tale dichiarazione è registrata a verbale. Il Presidente assume immediatamente la carica. Alla prima applicazione della presente norma, il Consiglio provvede nella riunione indetta immediatamente dopo la sua entrata in vigore.
- 6. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, revoca, decadenza o decesso del suo Presidente, il Consiglio comunale provvede alla relativa sostituzione nella prima seduta consiliare successiva al verificarsi della vacanza.
- 7. Le attribuzioni del Presidente del Consiglio sono le seguenti:
  - a) convoca e presiede il Consiglio comunale secondo le modalità stabilite dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale, ove approvato;
  - b) predispone, d'intesa con il Sindaco, l'ordine del giorno dei lavori del Consiglio comunale;
  - c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari per il mantenimento dell'ordine durante lo svolgimento dei lavori ed ha la facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza;
  - d) attua le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;
  - e) promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei consiglieri;
  - f) cura i rapporti periodici del Consiglio comunale con l'organo di revisione contabile.
- 8. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio che lo ha espresso; può essere revocato prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, solo per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio del Consiglio stesso.
- 9. La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno un quinto dei consiglieri assegnati; è discussa e votata a scrutinio segreto entro quindici giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Nella stessa seduta il Consiglio procede alla nomina del sostituto, con le modalità previste dai precedenti commi.
- 10. Il Consiglio Comunale può essere altresì convocato su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri in carica. Qualora il computo di un quinto dei consiglieri, richiesto per la convocazione del consiglio, assommi ad una cifra decimale, trova applicazione il criterio dell'arrotondamento aritmetico.
- 11. Nei casi di cui al comma precedente la seduta deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.
- 12. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore.
- 13. Il Consiglio Comunale si riunisce altresì ad iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

#### Art. 28 Ordine del Giorno

L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è di competenza del Presidente del Consiglio, secondo quanto previsto e stabilito dal Regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio Comunale.

#### Art. 29 **Avviso di convocazione**

- 1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e consegnato al domicilio dei Consiglieri comunali nei seguenti termini:
  - a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza per le sessioni ordinarie;
  - b) almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza per le sessioni straordinarie;
  - c) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza per i casi di urgenza e per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.
- 2. Nell'avviso di convocazione di norma è anche indicato il giorno stabilito per la seconda convocazione in caso di seduta deserta.
- 3. I Consiglieri comunali sono tenuti a comunicare al Sindaco il domicilio, nell'ambito del territorio comunale, presso il quale intendono ricevere gli avvisi di convocazione per le sedute del Consiglio

- comunale nonché qualsiasi altra comunicazione a loro diretta. La comunicazione può essere notificata a mezzo del messo comunale, a mezzo posta elettronica, a mezzo posta elettronica certificata o altro mezzo se i Consiglieri autorizzano espressamente così come disciplinato dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
- 4. Nessuna deliberazione può essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale se la relativa proposta, corredata dagli atti istruttori e dai pareri non sia stata depositata presso l'ufficio di Segreteria almeno entro le ore 09:00 del giorno feriale precedente quello della seduta, salvo termini più ampi stabiliti da apposito Regolamento per materie di particolare rilevanza.
- 5. Nel caso di seduta d'urgenza è sufficiente il deposito degli atti entro le ore 09:00 del giorno stesso della seduta.

#### Art. 30 Numero legale per la validità delle sedute

- 1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati, arrotondato per eccesso e senza computare il Sindaco, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
- 2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro consiglieri.
- 3. Qualora al momento dell'apertura della riunione di prima convocazione, il Presidente constati, la mancanza dei requisiti cui al comma 1 del presente articolo, dichiara deserta la seduta rimandandola al giorno stabilito per la seconda convocazione. La seduta viene altresì dichiarata deserta qualora al momento della votazione di un argomento all'ordine del giorno il Presidente constati l'assenza di oltre la metà dei consiglieri assegnati.
- 4. Di tale circostanza viene data comunicazione ai Consiglieri assenti alla prima riunione almeno ventiquattro ore prima di quella stabilita per la seduta di seconda convocazione.
- 5. Ove nell'avviso di convocazione non sia prevista la data della seconda convocazione, il Presidente convoca una nuova seduta consigliare, la quale, per la trattazione degli argomenti non trattati nella seduta dichiarata deserta, sarà considerata di seconda convocazione.
- 6. Qualora, nel corso della seduta di prima convocazione, venga meno il numero legale dei presenti a causa dell'obbligo, previsto dalla legge, di astensione di uno o più consiglieri su un argomento ovvero non si raggiunga il quorum speciale di consiglieri previsto dalla legge per determinati argomenti, il Presidente dichiara deserta la seduta limitatamente all'argomento di che trattasi ed invita il Consiglio Comunale a continuare la trattazione dei successivi punti all'ordine del giorno.
- 7. Gli argomenti di cui al comma precedente vengono rinviati alla seduta di seconda convocazione con le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
- 8. Non concorrono a determinare la validità della seduta gli Assessori scelti tra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono, alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

#### Art. 31 Numero legale per la validità delle votazioni

- 1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata.
- 2. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Comunale (art. 134 D.Lgs 267/2000).

#### Art. 32 **Pubblicità delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

2. Le sedute sono segrete quando si tratti di questioni concernenti persone e cioè comportino apprezzamenti o giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata e sulle capacità personali di chiunque.

#### Art. 33 **Le votazioni**

- 1. Le votazioni hanno luogo di norma con voto palese.
- 2. Sono adottate a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti cittadini nei casi di cui al comma 2 del precedente articolo.
- 3. Qualsiasi deliberazione può essere adottata a scrutinio segreto su proposta di qualsiasi Consigliere che ottenga il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
- 4. Il Consigliere Comunale ha l'obbligo di astenersi dalla discussione e dalla votazione, allontanandosi dall'aula, ove si tratti di deliberazioni che riguardino, in modo diretto e specifico, interessi propri o del coniuge o di altri ascendenti o discendenti o parenti e affini entro il quarto grado.
- 5. Quanto previsto al precedente comma 4 si applica anche per le sedute della Giunta Comunale e delle Commissioni Comunali, nonché per i membri non Consiglieri Comunali.

## Art. 34 Partecipazione alle sedute/decadenza

- 1. Il consigliere è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio.
- 2. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro 10 (dieci) giorni dalla stessa.
- 3. I consiglieri che non intervengano a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti.
- 4. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di 10 (dieci) giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza e dopo motivato esame delle eventuali giustificazioni.

#### Art. 35 Verbali delle deliberazioni

- 1. I processi verbali delle deliberazioni del Consiglio Comunale sono stilati a cura del Segretario comunale riportando il più dettagliato possibile i punti principali delle discussioni e l'esito delle votazioni.
- 2. I processi verbali di cui sopra sono firmati dal Presidente e dal Segretario comunale e vengono sottoposti alla approvazione del Consiglio Comunale di norma nella seduta successiva.

#### Art. 36 Commissioni Consiliari

- 1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno Commissioni consiliari:
  - a) consultive permanenti;
  - b) consultive temporanee o speciali;
  - c) di indagine sull'attività dell'Amministrazione
- 2. Le modalità di funzionamento sono disciplinate dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

#### Art. 37 **Consulte e Gruppi di lavoro**

1. Per i singoli oggetti o singole materie, il Consiglio Comunale può nominare consulte o gruppi di lavoro composti da Consiglieri, funzionari comunali e cittadini, espressione questi ultimi di

- categorie, di zone e di settori in grado di dare un contributo fattivo all'approfondimento di questioni per cui è stata istituita.
- 2. Apposito regolamento disciplinerà il funzionamento di tali organismi.
- 3. Prima dell'entrata in vigore del regolamento, il Consiglio può egualmente provvedere alla loro costituzione disciplinandone provvisoriamente il funzionamento con la relativa delibera.

## Art. 38 **Regolamento interno**

- 1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, nelle materie di cui ai Titoli III e IV del presente Statuto, sono contenute in un apposito Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
- 2. Qualsiasi Regolamento, adottato per disciplinare disposizioni concernenti il buon andamento dell'Amministrazione Comunale, non può essere abrogato senza l'approvazione di uno nuovo. La delibera di revoca/modifica, diviene operante solo con l'entrata in vigore delle norme sostitutive.

#### TITOLO V La Giunta Comunale

#### Art. 39 Composizione della Giunta Comunale - competenze

- 1. La Giunta Comunale è un organo collegiale di amministrazione attiva dell'Ente Locale, composta dal Sindaco che ne è anche Presidente e da un numero di 2 (due) assessori compreso il Vice Sindaco. La giunta impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.
- 2. Il Sindaco può nominare alla carica di Assessore anche cittadini al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale che non hanno partecipato come candidati alla elezione, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere, essi possono essere nominati in ragione di comprovate competenze culturali e tecnico-amministrative. Gli assessori non consiglieri possono partecipare al Consiglio comunale solo relativamente alle materie loro delegate e senza diritto di voto.
- 3. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi e dal presente statuto o del Sindaco; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso, attuandone gli indirizzi generali.
- 4. La Giunta provvede:
  - a) all'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
  - b) all'approvazione dei progetti relativi a singole opere pubbliche comprese nei programmi approvati dal Consiglio;
  - c) agli acquisti e alle alienazioni immobiliari, alle relative permute, agli appalti e alle concessioni che siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del segretario comunale o di altri funzionari. Rientrano nell'ordinaria amministrazione tutte le funzioni e i servizi programmati ed autorizzati con il piano esecutivo di gestione;
  - d) alle spese relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi;
  - e) all'alienazione di beni mobili ed alle locazioni attive;
  - f) alla costituzione in giudizio nelle liti attive e passive, alla nomina dell'avvocato difensore, alle rinunce e alle transazioni;

- g) all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere di carattere discrezionale e non specificatamente regolamentati e alle concessioni in comodato di beni comunali:
- h) all'accettazione di lasciti e donazioni che non comportino oneri finanziari a valenza pluriennale;
- i) alla nomina dei membri delle commissioni di gara e di concorso;
- j) al conferimento di incarichi fiduciari e per consulenze e collaborazioni, ferme le competenze in ordine agli atti di natura gestionale;
- k) all'approvazione degli accordi di contrattazione decentrata per il personale dipendente;
- all'approvazione del piano esecutivo di gestione o, in alternativa, all'assegnazione degli obiettivi della gestione ordinaria unitamente alle dotazioni finanziarie ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- m) a decidere in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
- n) alla vigilanza sugli enti, aziende e istituzioni dipendenti o controllati dal Comune;
- o) ad ogni altro atto che non rientri nelle competenze del Sindaco, del segretario comunale o dei responsabili degli uffici o dei servizi;
- p) ad effettuare prelievi dal fondo di riserva da comunicare al Consiglio Comunale;
- q) a riconosce il patrocinio a manifestazioni ed eventi;
- r) ad esprimere il nulla osta per trasferimenti mediante l'istituto della mobilità;
- s) all'annuale relazione al Consiglio presentata nella seduta avente all'ordine del giorno l'approvazione del conto consuntivo.
- 5. La Giunta può adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei 60 (sessanta) gg. successivi e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, a pena di decadenza.
- 6. I componenti della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale nel territorio comunale affinché non si configuri un conflitto di interessi.

#### Elezione del Sindaco e della Giunta Comunale

- 1. Il Sindaco viene eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio medesimo.
- 2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice Sindaco, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, garantendo la presenza di entrambi i sessi, salva motivata impossibilità, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
- 3. Nella prima seduta successiva all'elezione, il Sindaco presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.
- 4. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
- 5. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di Assessore, nel mandato successivo non può essere ulteriormente nominato Assessore.

#### Art. 41

#### Incompatibilità alla carica di Sindaco ed Assessore

- 1. Le disposizioni vigenti disciplinano le incompatibilità ed ineleggibilità a Sindaco ed Assessore comunale. In ogni caso non possono far parte della Giunta comunale il coniuge, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune.
- 2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottanti ed adottati.

#### Divieti di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, ai consiglieri e agli assessori comunali è vietato ricoprire qualsiasi incarico o assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti e comunque sottoposti al controllo e vigilanza del comune perché non si configuri un conflitto di interessi.

## Art. 43 **Durata in carica**

- 1. La Giunta comunale, salvo i casi di revoca da parte del Sindaco, rimane in carica fino alla elezione del nuovo Sindaco.
- 2. In caso di dimissioni, di "*impedimento permanente*", rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio.
- 3. Fino alle nuove elezioni si applica il disposto del 1° comma e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

#### Art. 44 **Mozioni di sfiducia**

- 1. Il voto contrario del Consiglio su una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
- 2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
- 3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco agli assessori e ai capigruppo consiliari entro le 24 (ventiquattro) ore successive. La convocazione del Consiglio per la discussione deve avvenire non prima di 10 (dieci) giorni e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione.
- 4. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale e la segretaria informa il Prefetto della Provincia che procede alla nomina di un commissario.

#### Art. 45 Cessazione dalla carica di Assessore

- 1. Gli Assessori cessano dalla carica per morte, dimissioni, revoca e decadenza nei casi previsti dalle normative vigenti.
- 2. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Sindaco e sono immediatamente efficaci.
- 3. II Sindaco può revocare uno o entrambi gli assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
- 4. In tutti i casi di cessazione dalla carica di Assessore il Sindaco provvede alla sostituzione con comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.

## Art. 46 **Funzionamento della Giunta**

- 1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
- 2. Nella costituzione della Giunta bisogna assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna assicurando la presenza di entrambi i sessi.
- 3. Gli Assessori sono preposti ai vari rami della Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.
- 4. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti dei loro assessorati.
- 5. Le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite dal Sindaco.
- 6. Il Vice Sindaco è nominato dal Sindaco tra i componenti della Giunta.

- 7. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 11 D. Lgs. 31/12/2012 nr. 235. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, l'Assessore esercita le funzioni sostitutive del Sindaco.
- 8. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale le attribuzioni dei singoli Assessori e le successive modifiche.

#### Art. 47 **Attribuzioni della Giunta**

- 1. Alla Giunta comunale sono conferite competenze di collaborazione con il Sindaco ai fini dell'Amministrazione del Comune. Opera attraverso deliberazioni collegiali, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.
- 2. È altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

#### Art. 48 **Adunanze e deliberazioni**

- 1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che ne fissa gli oggetti all'ordine del giorno nel rispetto delle norme.
- 2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei componenti in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei partecipanti.
- 3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
- 4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della stessa Giunta.
- 5. Nessuna proposta può essere sottoposta alla approvazione della Giunta se non è corredata di tutti gli atti istruttori necessari per essere esaminata nonché dei previsti pareri nei casi espressamente previsti dalle vigenti disposizioni.
- 6. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale, in mancanza di tale indicazione la/e votazione/i si intende/ono fatta/e in forma palese.
- 7. Le deliberazioni adottate dalla Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, ove la Giunta stessa ne ravvisi l'urgenza, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti partecipanti all'adunanza.

#### Art. 49 Verbali delle deliberazioni

- 1. I processi verbali delle deliberazioni della Giunta comunale sono formati a cura del Segretario comunale e sono firmati dal Sindaco e dal Segretario comunale.
- 2. Le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale sono comunicate ai Capigruppo consiliari con un elenco che contiene l'oggetto delle delibere, il numero e la data della seduta. La comunicazione viene fata dal Segretario comunale contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio ai sensi art. 125 D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267. I relativi testi sono messi a disposizione e i Capigruppo possono ottenere a semplice richiesta verbale una copia delle deliberazioni della Giunta comunale nel periodo di pubblicazione delle stesse.

#### TITOLO VI Il Sindaco

#### Art. 50 Funzioni/competenze del Sindaco

- 1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale:
  - a) rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge e ne ha la rappresentanza in giudizio;

- b) sovrintende all'andamento generale dell'ente secondo quanto stabilito dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti;
- c) provvede a dare impulso e coordinare l'attività degli altri organi comunali;
- d) dirige l'attività della Giunta mantenendone l'unità di indirizzo politico-amministrativo e assicurando la rispondenza agli atti di indirizzo del Consiglio;
- e) provvede a convocare e presiedere la Giunta;
- f) sovrintende <del>re</del> all'esecuzione delle deliberazioni;
- g) tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio delle loro funzioni;
- h) esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune, e riferisce in Consiglio comunale;
- i) sovrintende re al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartisce le direttive al segretario comunale ed ai responsabili degli uffici o dei servizi, con particolare riferimento all'adozione di criteri organizzativi che assicurino l'individuazione delle responsabilità e l'efficienza degli uffici e dei servizi:
- j) in caso di inerzia e di comportamenti difformi dalle deliberazioni degli organi comunali attiva i procedimenti di cui all'art. 73 del presente Statuto;
- k) promuove la conclusione di accordi di programma;
- revoca e sostituisce uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile;
- m) indice i referendum comunali;
- n) esercita <del>re</del> le azioni possessorie e cautelari nell'interesse del Comune;
- o) informa re la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali;
- p) rilascia attestati di notorietà pubblica;
- q) può emanare ordinanze in conformità delle leggi e dei regolamenti al fine di assicurarne l'osservanza;
- r) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- s) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, favorendo possibilmente la presenza di entrambi i sessi;
- t) nomina i responsabili degli uffici o dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché dal presente statuto e dai regolamenti comunali;
- u) esercita o delega le funzioni di ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge;
- v) esercita le funzioni a lui demandate dalle leggi statali, regionali e dai regolamenti;
- w) per l'esercizio di alcune funzioni si può avvalere degli uffici e dei servizi del Comune;
- x) se non diversamente stabilito dalla legge, può delegare le proprie funzioni ai singoli Assessori;
- y) vieta, qualora non previsto, l'esibizione degli atti dell'amministrazione comunale;
- z) dopo la convalida, presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione e le leggi italiane;
- 2. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
- 3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio; in ogni caso il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Sindaco.
- 4. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui all'art. 42 del presente statuto.

#### Dimissioni, impedimento, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

- 1. II Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di "*impedimento temporaneo*", nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata nei sensi degli artt. 15 comma 4 bis Legge 19/03/1990 nr. 55 e 11 D. Lgs. 31/12/2012 nr. 235. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, l'Assessore esercita le funzioni sostitutive del Sindaco.
- 2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti cui ai commi-2 e 3 del precedente art. 44 trascorso il termine di 20 (venti) gg. dalla presentazione al Consiglio.
- 3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

#### Art. 52 Vice Sindaco

- 1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nei casi di sospensione o decadenza dell'esercizio della funzione previsti dall'art. 15, comma 4 bis, Legge 19/03/1990 n. 55 e dall'art. 11 D.Lgs. 31/12/2012 nr. 235. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, il Sindaco viene sostituito dall'Assessore.
- 2. Qualora il Vice Sindaco sia cessato dalla carica per dimissioni, revoca o altra causa, il Sindaco provvede alla nuova nomina, dandone comunicazione al Consiglio comunale.
- 3. Se la cessazione dalla carica di Sindaco avviene per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, fino alla elezione del nuovo Sindaco, le relative funzioni sono svolte dal Vice Sindaco. Parimenti il Vice Sindaco svolge le funzioni del Sindaco in caso di scioglimento del Consiglio e fino alle nuove elezioni, ad eccezione dei casi in cui venga nominato un commissario.

#### TITOLO VII Partecipazione Popolare e Diritti Civili

#### Art. 53 **Libere forme associative**

- 1. Il Comune di Penna Sant'Andrea favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere, con funzioni consultive, alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili.
- 2. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

#### Art. 54 Consultazioni

- 1. Il Comune consulta i soggetti della partecipazione quando lo ritiene utile ed opportuno, nonché nei casi obbligatori per legge o regolamento.
- 2. Soggetti della partecipazione sono in particolare le organizzazioni sindacali, le organizzazioni economico-sociali di categoria operanti sul territorio, gli enti e le associazioni che svolgono la propria attività in campo sociale, economico, culturale, ambientale, turistico, ricreativo e sportivo.

- 3. La Giunta, anche sulla base di eventuali richieste, adotta con delibera l'elenco dei soggetti della partecipazione, elenco che va tempestivamente aggiornato.
- 4. La consultazione si attua mediante l'invio ai soggetti di cui al comma precedente di un documento chiaramente illustrativo dell'oggetto di esame con l'indicazione delle eventuali soluzioni alternative emerse nella fase preparatoria con il contestuale deposito di tutti gli atti necessari all'approfondimento presso la Segreteria comunale.
- 5. Decorsi almeno 7 (sette) gg. dall'invio dei documenti di cui al comma precedente, il Sindaco provvede ad indire una o più pubbliche riunioni di illustrazione e dibattito.
- 6. Entro gli ulteriori 10 (dieci) gg. i soggetti consultati potranno far pervenire alla Segreteria del Comune documenti contenenti proposte ed osservazioni.
- 7. Le forme della consultazione devono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti. Gli organi comunali possono promuovere forme di consultazione ogni volta che lo ritengano opportuno, promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. Il competente organo comunale dovrà provvedere all'esame delle questioni sollevate entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione delle istanze, petizioni e proposte.
- 8. Del risultato della consultazione e delle proposte che ne sono derivate si da atto nelle deliberazioni adottate in merito dagli organi comunali.

## Art. 55 **Petizioni popolari**

- 1. I soggetti di cui al comma 2° del precedente art. 54 nonché i cittadini singoli o associati possono rivolgere istanze e petizioni al Comune per chiedere l'emanazione di provvedimenti o esporre comuni necessità.
- 2. Sulle petizioni ed istanze decide l'organo competente per materia entro i termini che saranno stabiliti dal Regolamento.

#### Art. 56 **Interrogazioni popolari**

- 1. I soggetti di cui al comma 2° del precedente art. 54 possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco a seconda delle rispettive competenze.
- 2. I cittadini presentano interrogazioni e interpellanze al Sindaco, depositandone il testo, con non meno di 100 (cento) sottoscrizioni, presso l'ufficio del Segretariato comunale.
- 3. Le interrogazioni consistono nella domanda, rivolta al Sindaco, su fatti concernenti la comunità cittadina, ovvero su atti o iniziative dell'Amministrazione Comunale. Le interpellanze consistono nella domanda, rivolta al Sindaco, su intendimenti e orientamenti programmatici, generali o settoriali, dell'Amministrazione Comunale.
- 4. Interrogazioni e interpellanze devono essere depositate a cura di uno o più promotori, le cui sottoscrizioni siano autenticate a norma di legge. Le ulteriori sottoscrizioni debbono essere accompagnate, sempre a cura dei promotori, dall'annotazione del numero di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Penna Sant'Andrea, ovvero da dichiarazione scritta di autocertificazione attestante l'inclusione nelle liste elettorali.
- 5. Il Sindaco risponde in forma scritta alle interrogazioni e interpellanze popolari entro 60 (sessanta) gg. dalla data di deposito, inviandone il testo al primo dei promotori, nonché al Presidente del Consiglio Comunale, perché ne venga data informazione ai Consiglieri Comunali. Entro il medesimo termine, può dichiarare in forma scritta, motivandone la decisione, che intende posticipare la data della risposta.
- 6. Il Sindaco può dichiarare l'irricevibilità dell'interrogazione o dell'interpellanza nel caso in cui risulti redatta o presentata con modalità difformi da quelle prescritte nel presente articolo, nonché nel caso in cui l'oggetto esuli dalle proprie competenze ovvero l'interrogazione o l'interpellanza sia redatta in termini sconvenienti.

- 1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli e in uno schema di deliberazione.
- 2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un quinto degli iscritti nelle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente. Le relative firme devono essere autenticate nei modi di legge. L'attestazione della residenza dei sottoscrittori può risultare anche da certificato collettivo che il competente ufficio comunale è tenuto a rilasciare. I sottoscrittori devono essere iscritti alle liste elettorali del Comune.
- 3. Sono escluse dal diritto di iniziativa, le seguenti materie:
  - a) revisione dello Statuto e dei regolamenti;
  - b) tributi, tasse, imposte e bilancio;
  - c) espropriazione per pubblica utilità e occupazione d'urgenza;
  - d) designazioni e nomine a cariche;
  - e) assunzioni di mutui;
  - f) materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
- 4. La Giunta comunale esprime parere sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio entro il termine di 90 (novanta) giorni.
- 5. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della relazione della Giunta.
- 6. Ove il Consiglio non provveda entro il termine di cui al comma precedente, ciascun Consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale entro trenta giorni. Scaduto detto termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno nella prima seduta consiliare.

### Art. 58 **Referendum consultivo comunale**

- 1. È ammesso il referendum consultivo comunale su tutte le materie/questioni a rilevanza generale e/o competenza locale, interessanti l'intera collettività comunale. Il referendum è escluso sulle materie di cui al comma 3° del precedente art. 57.
- 2. Si fa luogo a referendum consultivo:
  - a) nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;
  - b) qualora vi sia richiesta da parte di almeno un quinto degli iscritti alle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente. La richiesta è presentata con le modalità di cui al comma 2° del precedente art. 57.
- 3. Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che partecipano alla votazione. In caso contrario il referendum è dichiarato respinto.
- 4. Il referendum è dichiarato nullo se alla votazione non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto.
- 5. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta è tenuta a sottoporre al Consiglio Comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.
- 6. Non è ammesso più di un referendum all'anno, a meno che i proponenti non si accollino ogni relativo onere finanziario fornendo all'uopo idonee garanzie.
- 7. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali.
- 8. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori della proposta di referendum e per lo svolgimento delle operazioni di voto, nonché le modalità di scelta fra più domande concorrenti e le garanzie di cui al comma precedente.

## TITOLO VIII Procedimento Amministrativo

#### I procedimenti amministrativi

- 1. L'attività amministrativa del Comune di Penna Sant'Andrea persegue fini determinati dalla legge e dal presente Statuto ed è retta da principi di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla Legge 07/08/90 nr. 241 e dal presente Statuto.
- 2. L'amministrazione comunale non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
- 3. Qualora il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, l'amministrazione comunale ha l'obbligo di concludere mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
- 4. Il regolamento determina per ciascun tipo di procedimento, salvo che non sia già disposto per legge, il termine entro il quale deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

#### Art. 60 **Responsabile del procedimento**

- 1. L'Amministrazione comunale determina per ciascun tipo di procedimento l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonché dell'adozione del provvedimento finale.
- 2. Il responsabile di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità stessa la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. L'eventuale provvedimento di revoca dell'atto di assegnazione di responsabilità deve essere scritto e motivato.
- 3. Fino a quando non sia stata effettuata l'assegnazione oppure qualora esso sia stata revocata, é considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa.
- 4. L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile sono comunicati alle parti del procedimento amministrativo e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
- 5. Con il regolamento sul procedimento amministrativo si disciplinano i criteri generali per la corretta organizzazione e conservazione dei documenti, lo sviluppo del procedimento, la comunicazione agli interessati, la definizione di termini, la pubblicità, i profili di responsabilità e quant'altro sia necessario a garantire omogeneità, imparzialità, trasparenza nell'azione amministrativa.
- 6. Il responsabile del procedimento:
  - a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
  - b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti a tal fine necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può richiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
  - c) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
  - d) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.

## Art. 61 **Diritto di partecipazione al procedimento**

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al provvedimento è disciplinata dalla legge, e ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, l'Amministrazione Comunale è tenuta a comunicare, mediante notifica, l'avvio del provvedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che per legge devono intervenirvi.

#### Art. 62 Intervento nel procedimento

1. Chiunque vi abbia interesse, anche di mero fatto, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento possono presentare memorie, proposte, anche di modifica di atti in corso di definizione, ottenendo valutazione con risposta motivata, ove pertinente all'oggetto del procedimento.

#### Art. 63 Diritti dei soggetti interessati al procedimento

- 1. I soggetti cui ai precedenti artt. 61 e 62 hanno diritto di:
  - a) prendere visione degli atti del procedimento, salvo non si tratti di documentazione riservata o di cui è vietata la divulgazione;
  - b) presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
- 2. Le disposizioni contenute negli articoli precedenti, non si applicano nei confronti degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione dell'Amministrazione comunale nonché ai procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.

#### Art. 64 Accordi sostitutivi di provvedimenti

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, L. 241/1990, l'amministrazione comunale può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.

#### Art. 65 **Termini del procedimento**

- 1. Tutti i procedimenti che conseguono obbligatoriamente ad un'istanza o che debbono essere iniziati d'ufficio sono conclusi con l'adozione di un provvedimento espresso.
- 2. Il termine per l'adozione dell'atto finale, salva diversa statuizione dei regolamenti comunali, é di trenta giorni, decorrenti dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento é ad istanza di parte.

## TITOLO IX Diritto di informazione e di accesso

#### Art. 66 **Pubblicità degli atti**

- 1. È considerato documento amministrativo ogni atto, rappresentazione grafica, elettromagnetica, fotocinematografica o di qualunque altra specie, formati dall'amministrazione comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
- 2. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati o coperti da segreto o da divieto di divulgazione per espressa disposizione di norme giuridiche vigenti o per effetto di

- temporanea e/o motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune.
- 3. Presso apposito ufficio comunale devono essere tenute a disposizione di tutti i cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale, del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, dei regolamenti Comunali nonché copia del presente Statuto.

#### Art. 67 Diritto di accesso e di informazione al cittadino

- 1. Tutti gli atti sono pubblici. Il Comune individua le misure idonee per favorirne la diffusione e la conoscenza, cura la raccolta aggiornata ed accessibile al pubblico dei regolamenti comunali e degli atti normativi adottati dagli enti, istituzioni, aziende, consorzi, società a partecipazione comunale.
- 2. La pubblicità è assicurata con l'inserimento nell'albo pretorio on line del comune degli atti di cui al comma precedente, oltre che nelle forme cui al precedente art. 66.
- 3. Chiunque vi abbia interesse, può accedere agli atti ed ai documenti amministrativi del Comune e, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione, ad eccezione di quanto previsto dalla legge e norme regolamentari. Le modalità generali di esercizio del diritto di accesso sono stabilite dal regolamento sull'accesso.
- 4. Il regolamento:
  - a) disciplina le modalità di accesso, nella forma di presa visione e rilascio di copia di documenti, informazioni o dati, che è subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione;
  - b) disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito, ai sensi di legge;
  - c) detta le misure organizzative idonee a garantire l'effettivo esercizio del diritto di accesso.
- 5. Nel trattamento dei dati personali il Comune informa la propria azione alla tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, nel rispetto dei principi e delle disposizioni previste dalla legge, e adotta le misure opportune per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato.
- 6. Le istituzioni, le aziende, i consorzi, gli enti a partecipazione comunale, le società a prevalente capitale pubblico locale, i concessionari di pubblici servizi, rilasciano ai cittadini, nell'ambito del diritto di accesso copia degli atti deliberati dai loro organi sulla base di specifica richiesta scritta.

#### TITOLO X

#### Ordinamento amministrativo del Comune Organizzazione degli uffici, dei servizi e del personale

#### Art. 68 **Principi generali**

1. Il Comune disciplina, con appositi atti, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al segretario generale e ai dirigenti/responsabili degli uffici e dei servizi,

- con i soli limiti derivanti dalla capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni dei servizi e dei compiti propri.
- 2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza, efficienza, nonché secondo i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura. A tal fine il Comune assume i metodi della formazione e della valorizzazione delle professionalità, nonché l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di risultato per tendere al continuo miglioramento quali-quantitativo dell'azione amministrativa.

#### Art. 69 II personale

- 1. I dipendenti del Comune di Penna Sant'Andrea sono inquadrati in un organico, ai sensi del comma 1 del precedente articolo.
- 2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dalla legge, e dai contratti nazionali collettivi e dal regolamento.
- 3. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.
- 4. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

#### Art. 70 Il Segretario Comunale

- 1. Il Comune si avvale di un segretario regolarmente iscritto all'albo nazionale dei segretari, nominato dal Sindaco e dal quale dipende funzionalmente; svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
- 2. Nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, il Segretario Comunale:
  - a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni e coordina l'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali;
  - b) cura l'attuazione dei provvedimenti;
  - c) è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni;
  - d) provvede ai relativi atti esecutivi;
  - e) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne cura la verbalizzazione e li sottoscrive unitamente al Presidente del Consiglio, art. 97 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267;
  - f) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente é parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
  - g) esercita ogni altra funzione attribuitigli dallo statuto o dai regolamenti.
- 3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2° del presente articolo, il Segretario comunale si avvale dei responsabili degli uffici e dei servizi.
- 4. Il rapporto di lavoro del segretario comunale é disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del D. Lgs. 30/03/2001, nr. 165.
- 5. Lo Stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono disciplinati dalla legge.

#### Art. 71 Responsabilità degli Uffici e dei Servizi

- 1. Ai responsabili dei servizi spetta la direzione dei servizi comunali, secondo le norme dettate dal regolamento e la responsabilità della gestione del servizio di competenza.
- 2. I responsabili sono nominati, revocati e confermati con provvedimento del sindaco.
- 3. I responsabili dei servizi provvedono ad organizzare gli uffici dei servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco della giunta comunale.

- 4. I responsabili degli uffici e dei servizi esercitano le funzioni loro attribuite e compiono gli atti loro delegati applicando gli indirizzi fissati dagli organi di governo.
- 5. Ai responsabili sono attribuiti tutti i compiti di cui alla normativa vigente sull'ordinamento degli enti locali, o da altre disposizioni normative.
- 6. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le proprie funzioni al personale appartenente al proprio servizio, con atto scritto e indicando specificatamente l'ambito della delega.

#### Art. 72 **Servizi pubblici**

- 1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze e tenendo conto delle necessità di integrazione economica e sociale del territorio provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale anche in associazione con gli altri comuni.
- 2. La scelta dei modelli di gestione dei servizi comunali è di competenza del Consiglio Comunale, il quale esercita una attività di vigilanza per assicurare la corretta erogazione degli stessi.
- 3. Il Regolamento disciplina l'organizzazione dei singoli servizi.
- 4. Per la gestione dei servizi pubblici locali che, per la loro natura e dimensione, non possono essere assunti direttamente, o la cui gestione diretta comporti un onere maggiore rispetto ad altre forme di gestione indiretta, il Consiglio Comunale, in conformità con il disposto di cui agli art. 113 e 113-bis D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 può disporre:
  - a) la costituzione di aziende speciali;
  - b) la concessione a terzi;
  - c) la creazione di apposite istituzioni;
  - d) la partecipazione a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;
  - e) la stipulazione di apposite convenzioni con altri Comuni interessati alla gestione del servizio;
  - f) la costituzione di consorzi.
- 5. La scelta del modello di gestione deve essere adeguatamente motivata in relazione sia al tipo di servizio assunto sia al modello di gestione che il Consiglio comunale intende adottare per l'erogazione del servizio, tenendo conto, nella scelta del modello di gestione stesso, del rapporto costo/prestazione e della economicità di gestione.

#### Art. 73 Incarichi a tempo determinato

- 1. Il Sindaco può coprire, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e previa deliberazione motivata della Giunta, di diritto privato, posti di responsabile dei servizi o degli uffici di alta specializzazione previa selezione pubblica volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.
- 2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.
- 3. Il contratto, stipulato unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale, e comunque in possesso dei requisiti di studio e professionali richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire, non può avere una durata superiore al mandato del Sindaco in carica. L'incarico comporta una retribuzione commisurata al tipo di prestazione offerta, all'orario complessivo di lavoro, nonché alle responsabilità inerenti la funzione esercitata. Ai fini previdenziali ed assistenziali si applicano, in quanto possibile, le disposizioni concernenti i dipendenti non di ruolo.

#### Art. 74 **Sanzioni e Procedure disciplinari**

Indistintamente, tutti i dipendenti/impiegati comunali sono soggetti alle sanzioni e alle procedure disciplinari stabilite dalle vigenti leggi e dal regolamento.

#### TITOLO XI

## Forme associative e di cooperazione, enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale

#### Art. 75 **Costituzione e partecipazione**

- 1. La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione dei Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, ne regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità della gestione.
- 2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma precedente si applica l'art. 50 del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.
- 3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un ente, la proposta motivata è formulata dal Sindaco e, deve essere accompagnata dalla contestuale indicazione dei nuovi. La delibera di revoca deve contenere la contestuale nuova nomina.
- 4. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1° devono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere comunale.
- 5. L'ordinamento ed il funzionamento degli enti, delle associazioni, società, aziende fondazioni e dei consorzi, sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti interni, quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti del Comune.
- 6. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e con la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
- 7. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione ed i reciproci obblighi e garanzie.

#### Art. 76 **Aziende Speciali/Istituzioni**

- 1. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale.
- 2. L'istituzione é organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
- 3. Organi dell'azienda speciale e delle istituzioni sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
- 4. I membri del Consiglio d'amministrazione sono nominati dal Sindaco con le modalità cui all'art. 74, comma 2, del presente Statuto. Essi durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale.
- 5. Il Presidente è designato dal Consiglio d'amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'azienda speciale e/o dell'Istituzione e cura i rapporti dell'Ente con gli organi comunali.

- 6. Il Direttore è nominato dalla Giunta comunale che lo sceglie, di norma, tra i dipendenti comunali della qualifica apicale. Il restante personale è tratto, di norma, dall'organico comunale.
- 7. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'Azienda speciale e/o dell'istituzione e le competenze del Direttore sono stabilite dal regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'Ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

#### Art. 77 **Vigilanza e controlli**

- 1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.
- 2. Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.
- 3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti dagli enti, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società o azienda e degli obiettivi raggiunti.

#### Art. 78 Il personale enti, aziende e società a partecipazione comunale

- 1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata, se recepiti con apposite deliberazioni del competente organo deliberante dell'Amministrazione Comunale.
- 2. Per quanto riguarda l'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, compresi i dirigenti, si veda quanto previsto dagli artt. 88 e seguenti D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267.

#### TITOLO XII Attività amministrativa

## Art. 79 **Demanio e patrimonio**

- 1. Il Comune, in conformità delle leggi in vigore, ha un proprio demanio e patrimonio.
- 2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano tale materia.
- 3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

#### I contratti

- 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 192 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.
- 2. I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

#### Art. 81 Contabilità e bilancio

- 1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato ed è disciplinato dalla parte seconda del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267 e dal D. Lgs. 23/06/2011 nr. 118.
- 2. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 151 D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267 e D. Lgs.23/06/2011 nr. 118, il Comune basa la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presenta il documento unico di programmazione semplificato (DUPS) entro il 31 luglio di ogni anno e delibera il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ogni anno. Il sistema contabile del Comune, basato sul bilancio annuale di previsione è regolato dai principi di università, integrità e del pareggio economico e finanziano.
- 3. Con apposito regolamento del Consiglio Comunale, sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
- 4. La contabilità comunale è improntata alla individuazione di singoli centri di spesa onde permettere un'efficace controllo di gestione.
- 5. Alla gestione del Bilancio provvede la Giunta collegialmente ed a mezzo dell'Assessore/Consigliere competente/incaricato.
- 6. I bilanci ed i rendiconti degli enti, organismi e aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune o ai quali il Comune partecipa, sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio ed al conto consuntivo del Comune.
- 7. I consorzi ai quali partecipa il Comune trasmettono alla Giunta comunale il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo Statuto consortile e comunque in tempo utile. Il conto consuntivo potrà essere allegato al conto consuntivo del Comune.
- 8. Per quanto non contemplato nel presente articolo, si fa riferimento al D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267 nonché alle disposizioni di legge vigenti.

#### Art. 82 Il Revisore del conto

Le funzioni del Revisore del Conto sono disciplinate dalla parte seconda, titolo VII, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

#### TITOLO XIII Disposizioni finali e transitorie

#### Art. 83 **Adozione dei regolamenti**

- 1. Tutti i regolamenti previsti dal presente Statuto, e non ancora adottati, saranno deliberati entro un anno dalla sua entrata in vigore, salvo i casi per i quali la legge prevede un termine più abbreviato.
- 2. Nelle more dell'emanazione dei Regolamenti di cui ai commi precedenti, restano validi i Regolamenti e le prassi vigenti eccetto che per le parti non conformi al presente Statuto ed al D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

#### Interpretazione delle norme statutarie

- 1. Per la corretta interpretazione delle norme del presente Statuto occorre far riferimento, nell'ordine, alla normativa vigente sull'ordinamento degli enti locali, a quella relativa alle specifiche materie e agli atti preliminari all'adozione dello Statuto.
- 2. Ciascun Consigliere può chiedere che il Consiglio Comunale si pronunci sulla interpretazione autentica delle norme statutarie.
- 3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il Consiglio delibera l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto con votazione favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati ed entro 60 (sessanta) gg. dall'istanza.

#### INDICE

#### TITOLO I

#### Autonomia e Funzioni del Comune

- Art. 1 Comune di Penna Sant'Andrea
- Art. 2 Sede, Territorio, Gonfalone e Stemma
- Art. 3 Finalità e Funzioni
- Art. 4 Tutela della Salute
- Art. 5 Tutela del Patrimonio Naturale, Storico ed Artistico
- Art. 6 Promozione della Cultura, dello Sport e del Tempo Libero
- Art. 7 Assetto ed Utilizzazione del Territorio
- Art. 8 Sviluppo Economico
- Art. 9 Programmazione

Art. 10 Partecipazione

Art. 11 Azioni Positive per la Concreta Attuazione della Costituzione

#### TITOLO II

#### Lo Statuto ed i Regolamenti

Art. 12 Lo Statuto

Art. 13 Commissioni per le Pari Opportunità

Art. 14 Revisione dello Statuto

Art. 15 I Regolamenti

Art. 16 Efficacia dei Regolamenti

Art. 17 Procedimento di Formazione dei Regolamenti

#### TITOLO III

#### Organi del Comune

Art. 18 Organi di Governo

Art. 19 Doveri del Consigliere

Art. 20 Attribuzioni del Consigliere

Art. 21 Dimissioni del Consigliere

Art. 22 Il Consigliere Anziano

Art. 23 Gruppi Consiliari

#### TITOLO IV

#### Il Consiglio Comunale

Art. 24 Attribuzione del Consiglio

Art. 25 Prima Seduta

Art. 26 Sedute Consiliari

Art. 27 Convocazione e Presidenza del Consiglio Comunale

Art. 28 Ordine del Giorno

Art. 29 Avviso di Convocazione

Art. 30 Numero Legale per la Validità delle Sedute

Art. 31 Numero Legale per la Validità delle Votazioni

Art. 32 Pubblicità delle Sedute

Art. 33 Le Votazioni

Art. 34 Partecipazione alle Sedute/Decadenza

Art. 35 Verbali delle Deliberazioni

Art. 36 Commissioni Consiliari

Art. 37 Consulte e Gruppi di Lavoro

Art. 38 Regolamento Interno

#### TITOLO V

#### La Giunta Comunale

Art. 39 Composizione della Giunta Comunale - Competenze

Art. 40 Elezione del Sindaco e della Giunta Comunale

Art. 41 Incompatibilità alla Carica di Sindaco ed Assessore

Art. 42 Divieti di Incarichi e Consulenze

Art. 43 Durata in Carica

Art. 44 Mozione di Sfiducia

Art. 45 Cessazione dalla Carica di Assessore

Art. 46 Funzionamento della Giunta

Art. 47 Attribuzioni della Giunta

Art. 48 Adunanze e Deliberazioni

Art. 49 Verbali delle Deliberazioni

#### TITOLO VI

Il Sindaco

- Art. 50 Funzioni/Competenze del Sindaco
- Art. 51 Dimissioni, Impedimento, Decadenza, Sospensione o Decesso del Sindaco
- Art. 52 Vice Sindaco

#### TITOLO VII

#### Partecipazione Popolare e Diritti Civili

- Art. 53 Libere Forme Associative
- Art. 54 Consultazioni
- Art. 55 Petizioni Popolari
- Art. 56 Interrogazioni Popolari
- Art. 57 Diritto D'Iniziativa Popolare
- Art. 58 Referendum Consultivo

#### TITOLO VIII

#### Procedimento Amministrativo

- Art. 59 I Procedimenti Amministrativi
- Art. 60 Responsabile del Procedimento
- Art. 61 Diritto di Partecipazione al Procedimento
- Art. 62 Intervento nel Procedimento
- Art. 63 Diritti dei Soggetti Interessati al Procedimento
- Art. 64 Accordi Sostitutivi dei Provvedimenti
- Art. 65 Termini del Procedimento

#### TITOLO IX

#### Diritto di Informazione e di Accesso

- Art. 66 Pubblicità degli Atti
- Art. 67 Diritto di Accesso e di Informazione al Cittadino

#### TITOLO X

#### Ordinamento amministrativo del Comune, Organizzazione degli uffici, dei servizi e del personale

- Art. 68 Principi Generali
- Art. 69 Il Personale
- Art. 70 Il Segretario Comunale
- Art. 71 Responsabilità degli Uffici e dei Servizi
- Art. 72 Servizi Pubblici
- Art. 73 Incarichi a Tempo Determinato
- Art. 74 Sanzioni e Procedimenti Disciplinari

#### TITOLO XI

## Forme associative e di cooperazione, enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale

- Art. 75 Costituzione e Partecipazione
- Art. 76 Aziende Speciali/Istituzioni
- Art. 77 Vigilanza e Controlli
- Art. 78 Il Personale Enti, Aziende e Società a Partecipazione Comunale

#### TITOLO XII

#### Attività Amministrativa

- Art. 79 Demanio e Patrimonio
- Art. 80 I Contratti
- Art. 81 Contabilità e Bilancio
- Art. 82 Il Revisore del Conto

#### TITOLO XIII

Disposizioni Finali e Transitorie Art. 83 Adozione dei Regolamenti

Art. 84 Interpretazione delle Norme Statutarie